



03250-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi - Presidente -

Sent. n. 1918 sez.

Donatella Galterio

Angelo Matteo Socci

UP - 4/12/2020

Aldo Aceto

Giuseppe Noviello - Relatore -

R.G.N. 25231/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis) ;

avverso la sentenza del 15/01/2020 della Corte di Appello di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio con

riferimento all'episodio di lesioni del 20.12.2016 ed il rigetto ricorso nel resto;

udito il difensore della parte civile avv. (omissis) che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso depositando nota spese e istanza di liquidazione oltre che conclusioni scritte;

udito il difensore dell'imputato, avv. (omissis), che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 gennaio 2020 la corte di appello di Messina riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 18ottobre 2018 con cui (omissis) era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 572 c.p. (capo a) e 81 cpv. 582 583 585 c.p. riqualificando un episodio del 20.12.2016 nel reato di cui all'art. 582 c.p. e riconoscendo la penale responsabilità dell'imputato anche per i reati di cui agli artt. 609 bis c.p. (capo c) e 605 c.p. (capo d).

In data 11/12/2020
presso l'Ufficio del
procuratore generale
omissis
gli atti sono stati
a. n. 12
d. n. 10.

IL C.A. di Messina
Luigi...
RTO

h

2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso (omissis) mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 518, 519, 522 cod. proc. pen. 84 c.p. e 24 cost., nonché per violazione di norme processuali quali l'art. 179 lett. c) cod. proc. pen. Si contesta la riqualificazione dell'episodio contemplato al capo a) nell'ambito dell'art. 572 c.p. così estraendo da una fattispecie complessa un nuovo capo di imputazione con contestazione, illegittima, di un fatto nuovo. Si premette che in sede di rinnovazione dibattimentale la p.o. avrebbe sostenuto di avere intrecciato la relazione sentimentale con l'imputato non più – come sostenuto in primo grado – il 20 dicembre del 2016 bensì dopo il Natale del medesimo anno. Ossia dopo l'episodio poi oggetto di riqualificazione, che quindi sarebbe a rigore ricaduto al di fuori del novero dei comportamenti rientranti nella fattispecie dei maltrattamenti contestati. L'operazione così effettuata integrerebbe non già la riqualificazione giuridica di un fatto già contestato bensì la contestazione di un fatto nuovo. Fatto integrante un capo di imputazione mai contestato prima e di cui quindi l'imputato non poteva rispondere. Si sostiene che una corretta riqualificazione avrebbe dovuto piuttosto avere riguardo ai maltrattamenti complessivamente contestati, trattandosi di reato complesso la cui presenza esclude il concorso formale o materiale di reati e la cui valutazione va effettuata in maniera unitaria. Diversamente, estraendo autonomi capi di imputazione dal reato ex art. 572 c.p., si pregiudicherebbe il diritto di difesa rispetto ai medesimi. Inoltre, aggiungendo altra pena per un capo di imputazione mai contestato si sarebbe anche violato l'art. 522 cod. proc. pen.

4. Con il secondo motivo deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per carenza e illogicità della motivazione, circa la prova delle lesioni di cui all'episodio del 20.12.2016 e inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 582 c.p. Si contesta l'individuazione del reato di lesioni in assenza di certificato medico e sulla base della diretta valutazione di una foto da parte dell'organo giudicante. Foto di cui peraltro non sarebbe acclarata la malattia quale conseguenza delle percosse subite dalla p.o. Né potrebbe escludersi, alla luce di altre dichiarazioni della vittima, che la presenza di lividi fosse riconducibile a cause estranee all'imputato. Sarebbe violato quindi l'art. 192 cod. proc. pen., in presenza di elementi incerti e generici. In assenza di certificazione sanitaria la deduzione da una foto della malattia conseguente alle lesioni paga un difetto logico e risulta così imprecisa da impedire anche la determinazione della durata e dei danni subiti. In altri

termini una foto è inidonea a dimostrare una malattia e/o la durata del suo decorso.

5. Con il terzo motivo rappresenta i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b), ed e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione in ordine al giudizio di credibilità della p.o. e di attendibilità delle sue dichiarazioni con riferimento ai capi c) e d). Si premette che il primo giudice avrebbe formulato un giudizio negativo in ordine alla credibilità della p.o., scegliendo quindi di utilizzare i riscontri raccolti per gli unici due reati per i quali è intervenuta da parte sua condanna. La Corte di appello invece, avrebbe apprezzato la complessiva attendibilità della p.o. con una metodologia anche affidata a spiegazioni talvolta generiche o illogiche nonostante buona parte del narrato della vittima sia falso e la stessa evidenzi un malanimo nei confronti dell'imputato. La stessa sentenza di secondo grado dimostrerebbe la rilevanza della mancanza di un chiaro giudizio di credibilità della p.o., nella parte in cui ha adottato una decisione di assoluzione rispetto al capo b1) fondata sul "mutamento di rotta" in cui sarebbe incorsa la p.o. in sede di rinnovazione dibattimentale. Con particolare riferimento ai capi c) e d) in esame nel dedotto motivo, si rappresenta come l'attendibilità della p.o. sarebbe stata giustificata sul rilievo della assenza di propositi di vendetta e sulla considerazione per cui le incongruenze sarebbero conseguenti alla sistematicità delle condotte prevaricatrici del ricorrente, che siccome molteplici, avrebbero generato confusione nella p.o. Al contrario, la motivazione così elaborata sarebbe distante dalle risultanze processuali oltre che illogica, sul rilievo per cui il mendacio non deve necessariamente fondarsi su uno spirito di vendetta e in considerazione della mancata indicazione di elementi idonei ad escludere il citato spirito di vendetta. Neppure condivisibile sarebbe la giustificazione delle contraddizioni in cui è incorsa la p.o., soprattutto per spiegare i contrasti sugli eventi più gravi o le contraddizioni che sarebbero intervenute nel corso della medesima udienza. In maniera patologica si sarebbero supinamente valorizzati gli elementi di novità introdotti dalla p.o. nel corso del nuovo esame del 15 gennaio 2002, tacendo tuttavia sulle ragioni delle continue ritrattazioni e sulle ripercussioni conseguenti sulla attendibilità del teste. Così un cambiamento radicale emergerebbe tra il contenuto della denuncia della p.o. del 29 maggio 2017, le dichiarazioni rese in primo grado e quanto sui medesimi temi la p.o. avrebbe riferito in sede di rinnovazione dibattimentale, con riguardo ai numeri degli abusi sessuali subiti, passati infine da due a uno. In tal modo la corte di appello, non approfondendo il tema della attendibilità della p.o., si sarebbe pronunciata in modo telegrafico sulla ritrattazione delle accuse inerenti i primi abusi sessuali contestati al capo b1), senza valutare le possibili ragioni di essa.

Né si spiegherebbe, se non con il mendacio, la riconduzione di due originari distinti e traumatici eventi di violenza sessuale in un unico episodio. In sintesi, la corte non avrebbe valorizzato adeguatamente proprio il senso delle novità introdotte dalla p.o. in sede di appello dibattimentale e incidenti sulla attendibilità dell'accusatrice, sebbene abbia "dimenticato" in appello di avere subito un abuso sessuale. Altre contraddizioni caratterizzerebbero inoltre la motivazione a sostegno del secondo episodio di violenza sessuale: la corte avrebbe introdotto il nuovo dato, delle iniziali opposizioni della p.o. alle avances dell'imputato, mai emerso durante l'esame di primo grado e avrebbe omesso ogni approfondimento rispetto a tali diverse versioni. Inoltre, la corte di appello, senza spiegazioni, avrebbe modificato il *tempus commissis delicti* - dal 21 al 22 maggio 2017 - del reato immediatamente prima citato rispetto alla originaria contestazione, confermato anche nella denuncia e avrebbe anche smentito l'originaria tesi della continua opposizione all'atto sessuale spiegata dalla p.o., ancora una volta senza affrontare il tema della attendibilità della teste. Si aggiunge come non vi sarebbero elementi oggettivi quale riscontro esterno alla violenza lamentata e, per tale motivo, il primo giudice avrebbe posto estrema attenzione nel valutare l'attendibilità della donna anche descrivendo la trappola emotiva in cui sarebbe incorsa la p.o. e da cui avrebbe tratto ragioni di mendacio: questione di cui la corte di appello non si sarebbe invece occupata, mentre invece essa assumerebbe rilevanza nella valutazione di attendibilità.

Il maggior vizio al riguardo, della sentenza impugnata, deriverebbe peraltro dall'aver evitato di fornire una chiara valutazione della attendibilità della teste, minimizzando l'assoluzione da uno dei due abusi sessuali. Fornendo solo l'illogica motivazione della marginalità delle discordanze, che non travolgerebbero in nucleo essenziale dei fatti. In tal modo la motivazione in ordine al capo c) sarebbe illogica e incongrua, priva di illustrazione del come si sia giunti a un giudizio di colpevolezza.

Quanto al capo d), richiamato uno stralcio della motivazione di assoluzione del primo giudice, relativa alla inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie della parte civile nella descrizione dei luoghi oltre che alla mancata prova certa della assenza di cellulari in possesso della vittima, nelle occasioni in cui l'imputato avrebbe chiuso la p.o. all'interno della loro abitazione, si evidenzia, con apposito stralcio delle dichiarazioni della medesima, come in sede di rinnovazione dibattimentale la stessa si sarebbe contraddetta, ricordando la presenza, prima esclusa, di due uscite, oltre ad affermare di non avere la disponibilità del cellulare da tre giorni e che le porte erano aperte. Dichiarazione che sarebbe stata immediatamente dopo contraddetta con l'affermazione di essere stata posta sotto chiave e che coinciderebbe con dichiarazioni di due testi.

Le dedotte dichiarazioni sarebbero state ignorate dalla corte di appello, a favore di una mera presunzione di credibilità della vittima, desumibile da altri stralci di dichiarazioni della stessa – non coincidenti - in ordine al tema della disponibilità del cellulare durante il periodo del sequestro. Inoltre, la motivazione a supporto del reato di cui al capo d) sarebbe inficiata da elementi contraddittori o inesistenti, non precisando la corte in cosa sia consistita l'attività intimidatoria, tale non essendo l'episodio dell'accoltellamento "mimato", inquadrato in una mera scenata di gelosia, e la stessa rottura del cellulare sarebbe insignificante a fronte della fuga del giorno successivo, dimostrativa dell'assenza di metus. Né potrebbe essere un deterrente alla fuga la presenza dell'imputato nei pressi dell'abitazione, in relazione al cantiere dove lavorava con lo zio, posto che, come emerge da altro stralcio riportato, afferente le dichiarazioni della p.o., sarebbe illogico supporre un tale timore in capo ad una persona che, per quanto da lei dichiarato, non era in grado di sapere cosa lo zio e l'imputato facessero fuori dell'abitazione nell'ambito della citata attività lavorativa.

6. Con il quarto motivo rappresenta, con riguardo al capo b), il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione illogica ed apparente riguardo alla valutazione di credibilità della parte civile. Nonché il vizio di violazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 582 cod. pen., per assenza di un corretto iter logico nella valutazione della prova del suindicato reato e mancata illustrazione dei criteri adottati per la decisione.

Si contesta la motivazione con la quale la corte ha superato la questione delle tre dichiarazioni – tra loro diverse - della p.o., descrittive della vicenda relativa ai fatti di cui al capo b) (lesioni conseguenti a una caduta accidentale, ad una caduta comunque provocata da una condotta aggressiva dell'imputato ovvero direttamente e intenzionalmente causate da quest'ultimo). Premessa la rilevanza della differenza esistente tra una lesione occorsa a seguito di caduta accidentale piuttosto che per causa di una iniziativa altrui, tanto più nell'ipotesi ulteriore in cui questa sia diretta a provocare il pregiudizio occorso, vi sarebbe una contraddizione tra il sostenere che le dichiarazioni della p.o. avrebbero rispettato il nucleo essenziale del fatto e le discordanze dovrebbero ascriversi a qualche mera " imprecisione" e la discettazione, pure formulata dalla corte, sulla applicabilità o meno del dolo o colpa a seconda del credito fornito alle diverse versioni dei fatti offerte dalla p.o. Illogica sarebbe, di converso, la dichiarazione di inattendibilità della versione offerta dall'imputato, inerente una caduta accidentale, siccome dedotto da una contestata ricostruzione, secondo la quale nella descrizione della vicenda contestata l'imputato e il cugino avrebbero reso

descrizioni contrastanti. Laddove il contrasto sarebbe su dettagli estranei alla vicenda essenziale e, peraltro, non si comprenderebbe la scelta della corte di valorizzare come riscontro di inattendibilità il dato processuale per cui l'imputato avrebbe sempre cercato di rendere una propria versione evitando di adattarsi all'altro teste, che, da parte sua, avrebbe sempre manifestato la volontà, con la propria deposizione, di "rimanere fuori" dalla vicenda. Sta di fatto che entrambi i predetti soggetti sarebbero concordi nel raccontare i profili essenziali del fatto, quanto alla circostanza per cui la ragazza nottetempo si era introdotta in casa dei genitori per prelevare vestiti e cercando di non incontrarli, cosicché la versione dell'imputato sarebbe coerente a tale dato e spiegherebbe le ragioni della caduta con la faccia rivolta verso il suolo, dovuta al fatto per cui ella aveva in mano i vestiti e altri oggetti, non potendo così fronteggiare la caduta.

Si aggiunge il vizio di carenza di motivazione per mancata risposta alle doglianze difensive, atteso che mentre si sarebbe chiesta la assoluzione per la mancata prova del reato, la corte si sarebbe concentrata sulla sola questione della esclusione della colpa. Ritenendo sussistente comunque il dolo eventuale del reato contestato. Non decidendo sul primo profilo la corte avrebbe evitato un attento esame di attendibilità del dichiarato della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che la riqualificazione giuridica del fatto quale espressione di un potere discrezionale affidato al giudice purchè motivato non è preclusa dalla qualificazione giuridica dello stesso contenuta in contestazione sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata (Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019 Rv. 276125 – 01 G). Tanto vale anche in presenza di un reato complesso che, mentre da una parte presuppone una norma di legge che operi la fusione in un'unica figura criminosa di fatti altrimenti costituenti reati autonomi, dall'altra, sul piano fattuale, presuppone elementi che da soli integrano ipotesi tipiche di reato tra loro differenti (cfr cass sez. II 15 2 1990 n. 7780 rv. 184511). Come tale esso non si sottrae alla regola per la quale è sempre del giudice il compito di valutare la riconducibilità del fatto (in tal caso complesso ovvero articolato in più profili autonomamente tipici) a tale qualificazione e, proprio la peculiare struttura, sopra accennata, consente in via stratta la possibilità di una diversa qualificazione di tutti o parte degli elementi costituenti. In altri termini, l'unificazione normativa riguardante gli elementi del reato complesso non implica anche una unificazione fattuale,

cosicché l'oggetto della possibile riqualificazione operata dal giudice può anche riguardare solo taluni degli elementi del fatto contestato in termini di reato complesso, quale quello ex art. 572 cod. pen., che possono essere quindi qualificati come autonome fattispecie di reato, non avendo perso sul piano fattuale le proprie caratteristiche intrinseche.

Nel caso di specie tuttavia, questa questione non trova effettivo riscontro, atteso che i giudici si sono limitati soltanto a rilevare come l'episodio di lesioni del 20 dicembre esuli dalla fattispecie complessa ex art. 572 cod. pen. contestata, provvedendo, in tal modo, solo a ridefinirne i confini fattuali, tanto da non avere neppure applicato alcuna sanzione rispetto a tale separata vicenda.

Consegue l'infondatezza del motivo.

2. Infondato è il secondo motivo, atteso che non può costituire una premessa logica ammissibile quella rappresentata dalla difesa, circa l'intrinseca e astratta insufficienza di una foto nel descrivere una malattia occorsa. Trattandosi di un dato documentale dotato di astratta forza probatoria, la cui carenza può essere dedotta solo sul piano motivazionale, con riguardo alla adeguatezza della giustificazione della ritenuta forza rappresentativa. Tale non è il caso di specie, in cui le lesioni contestate sono ritenute provate sia attraverso una foto ritenuta descrittiva di ecchimosi (come tali suscettibili di integrare il concetto di lesione e rimasta incontestata sotto tale aspetto), ma anche alla luce del racconto della p.o., descrittivo di una aggressione dell'imputato, ritenuta compatibile con i lividi riscontrati.

3. Quanto al terzo motivo, preliminarmente va osservato come il giudizio di attendibilità appare adeguato nel valorizzare l'assenza di elementi sintomatici di mendacio o calunnia nonché la precisione e la sussistenza di riscontri estrinseci, attraverso l'enumerazione di numerosi testi. E ad esso la corte fa riferimento nell'esaminare i fatti di cui al capo c), laddove premette il rinvio al "complessivo contesto dei fatti narrato dalla (omissis)", nel quale peraltro rientra evidentemente, in maniera congrua rispetto alla necessità di una valutazione complessiva del racconto dell'intera vicenda fornito dalla p.o., anche l'avvenuta delineazione di un rapporto affettivo patologico in cui, in un continuo prendersi e lasciarsi, emerge inequivoca la periodica emersione di slanci aggressivi contrapposti a supina sottomissione della vittima, in cui ben si inquadrano anche le violenze sessuali. D'altro canto, deve anche rilevarsi come la critica si fonda su una metodologia inammissibile, modulata attraverso il richiamo a meri stralci di dichiarazioni piuttosto che ad integrali allegazioni delle medesime (cfr. sul dovere

di allegazione rispetto a vizi di motivazione desumibili dalla analisi di prove dichiarative, da ritenersi sussistente anche rispetto a vizi di violazione di legge, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 – 01 Schioppo; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 (dep. 29/05/2015) Rv. 263601 – 01 Savasta). Cosicché, non viene scalfita da una tale rappresentazione di ritenute contraddizioni la suindicata elaborazione giustificativa e, tantomeno, la spiegazione di talune incongruenze e imprecisioni alla luce della ripetitività o serialità della condotte subite. Inoltre, la questione della sopraggiunta, mancata rappresentazione di un primo abuso, rispetto ai due originariamente contestati, è priva di una specifica illustrazione della capacità di travolgere l'intero costrutto argomentativo inerente la credibilità della p.o., come sopra sintetizzato, tanto più ove si consideri che si tratterebbe di una dimenticanza favorevole all'imputato. Quanto alle ulteriori critiche relative al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo d), posto che anche in tal caso è inammissibile il ricorso a meri stralci dichiarativi, la motivazione confuta il tema della svalutazione – operata dal primo giudice – del narrato della p.o., in ordine alla descrizione delle aperture dell'appartamento, attraverso un adeguato richiamo ai principi in tema di sequestro di persona, con riferimento alla sussistenza di astratte possibilità di fuga di per sé non preclusive del reato, illustra con completezza le ragioni del timore ingenerato nella vittima e infine ben spiega la preoccupazione di incontrare l'imputato per la presenza in prossimità del luogo di lavoro dell'imputato. Laddove la sottolineatura difensiva circa la scarsa conoscenza delle modalità di svolgimento, da parte del ricorrente, del lavoro stesso, oltre a non potersi supportare ancora una volta con meri stralci, non scalfisce la costruzione motivazionale, essendo certamente sufficiente la consapevolezza ed il correlato timore della possibile presenza del ricorrente.

4. Riguardo al quarto motivo, precisato che anche in tal caso le censure sono supportate da inammissibili riporti di stralci dichiarativi, ovvero da sintesi di rappresentate affermazioni di testi, la corte non è incorsa in alcuna contraddizione. Essa, da una parte, ha correttamente esaminato i fatti emersi, evidenziando come al riguardo le plurime dichiarazioni della p.o convergano su un nucleo centrale della condotta criminosa, dall'altra ha poi analizzato l'elemento soggettivo del reato e, in un quadro di opportuna completezza, ha evidenziato come l'aggressione così accertata sia supportata dal dolo, al più eventuale. Quanto alla rappresentazione della adeguatezza della ricostruzione difensiva, si tratta di una mera rivalutazione del fatto inammissibile in questa sede (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita,

Rv. 235507). Va aggiunto che, diversamente dall'assunto difensivo, la corte ha anche esaminato il profilo della ricostruzione del fatto, valorizzando l'attendibilità della p.o. e le contraddizioni dell'imputato e del teste che avrebbe dovuto suffragare la tesi difensiva, secondo una motivazione che, evidenziando discrasie nient'affatto secondarie in ordine allo svolgimento del fatto ascritto nonché la stretta compatibilità tra la dinamica della versione accusatoria e la tipologia delle lesioni, appare immune da vizi.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte. di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendosi il pagamento in favore dello Stato.


P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte. di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 04/12/2020.


Il Consigliere estensore

Giuseppe Novello



Il Presidente

Elisabetta Rosi



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

